Conto corrente con la posta

Anno 89° — Numero 285

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Martedì, 7 dicembre 1948

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER L'ANNO 1949

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 Semestrale L. 3516 Trimestrale L. 2012 Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° Gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla "*Gazzetta Ufficiale*„ alle condizioni di cui sopra, versando il corrispondente importo nel conto corrente postale 1-2640, ovvero rivolgendosi alle Agenzie dirette di vendita della Libreria dello Stato.

SOMMARIO

CONCORSI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 285 DEL 7 DICEMBRE 1948:

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Ricompense al valor militare.

(4507 - 4509 - 4510 - 4511)

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 25 marzo 1947
registrato alla Corte dei conti il 22 aprile 1947
registro Presidenza n. 6, foglio n. 359.

E' concessa la seguente decorazione al valor militare.

MEDAGLIA D'ORO

ALBERTELLI Pilo fu Guido e fu Gabrielli Angiolina, nato a Parma il 30 settembre 1907, « *Fronte della resistenza* » (*alla memoria*). — Lasciati gli studi prediletti per guidare nella battaglia della libertà, anche con l'esempio, gli allievi, prodigatosi nella difesa di Roma contro l'invasore tedesco, fu tra i primi organizzatori e animatori della lotta della resistenza. Al comando di tutte le forze armate cittadine insurrezionali del Partito d'Azione, sprezzante di ogni pericolo, arditissimo in eroiche imprese, fu luminoso esempio di coraggio e di abnegazione. Arrestato e torturato con selvaggio accanimento, oppose ai carnefici supremo disprezzo e superba volontà di sacrificio, tentando stoicamente, per due volte, di togliersi la vita, pur di non parlare. Con le costole infrante, il corpo maciullato, conservò intatta fino all'ultima la sua serena superiorità d'animo. Cadde, barbaramente trucidato, alle Fosse Ardeatine. — (Roma, 8 settembre 1943-marzo 1944).

(4705)

Decreto 4 gennaio 1947
registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 1947
registro Presidenza n. 7, foglio n. 201.

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

PEGOLLO Arnaldo di Adamo, partigiano combattente (*alla memoria*). — Perseguitato politico, fu incitatore ed animatore dei giovani alla lotta di liberazione. Comandante di battaglione con perizia ed audacia condusse il suo reparto nelle continue azioni di guerriglia contro gli oppressori infliggendo loro gravi perdite in uomini e mezzi. Alla testa delle sue compagnie attaccò forti, importanti posizioni di resistenza tedesche scardinandole e volgendone in fuga i difensori, catturando uomini, armi e munizioni. In un ultimo attacco alla testa di un gruppo di animosi dopo aver infranto le estreme difese nemiche, cadeva colpito dal piombo, mentre stava per issare il tricolore vittorioso sulla meta raggiunta. Fulgido esempio di ardimento e di amor patrio immolava la sua giovane esistenza per la libertà dalla Patria.— (Massa, 10 aprile 1945).

MEDAGLIA D'ARGENTO

BATTAGLIA Roberto fu Dante, partigiano combattente. — Volontario per missione di guerra contro il tedesco veniva aviolanciato nelle retrovie nemiche per potenziare e riorganizzare la resistenza armata di un settore. Con notevole spirito di sacrificio e con grande tatto riusciva in breve tempo a fondere alcune formazioni in contrasto fra loro, rendendo possibile la costituzione di una organizzazione omogenea in grado di dare un sensibile aiuto diretto alle operazioni della 5ª Armata alleata. Non pagò dell'imponente mole di lavoro che il compito affidatogli comportava, prendeva parte a varie operazioni distinguendosi sempre per abilità, abnegazione e coraggio. — (Z. O., giugno 1944-aprile 1945).

(4708)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1948, n. **1399.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Elisabetta, in località Celle del comune di Pescaglia (Lucca).

N. 1399. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, vengono riconosciuti, agli effetti civili, i decreti dell'Arcivescovo di Lucca in data 20 agosto 1917 e 11 febbraio 1946, integrato quest'ultimo con postilla 10 marzo 1948, relativi all'erezione della parrocchia di Sant'Elisabetta, in località Celle del comune di Pescaglia (Lucca).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 ottobre 1948, n. **1400.**

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di San Bartolomeo, in frazione Ulignano del comune di San Gimignano (Siena).

N. 1400. Decreto del Presidente della Repubblica 4 ottobre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di San Bartolomeo, in frazione Ulignano del comune di San Gimignano (Siena) e la chiesa anzidetta, viene autorizzata ad accettare la donazione Cencetti disposta a suo favore, consistente in alcuni immobili situati in Ulignano, valutati L. 243.600.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 novembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1948, n. **1401.**

Nuova denominazione della « Fondazione Principi di Piemonte ».

N. 1401. Decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, la « Fondazione Principi di Piemonte » con sede in Roma, assume la denominazione di « Ente di assistenza per i figli dei carabinieri » e ne viene approvato il nuovo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 novembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 ottobre 1948, n. **1402.**

Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Immacolata Concezione, con sede in Mugnano del Cardinale (Avellino).

N. 1402. Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1948, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene provveduto alla dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Immacolata Concezione, con sede in Mugnano del Cardinale (Avellino).

Visto, *il Guardasigilli:* GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 novembre 1948

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 ottobre 1948.

Sostituzione del presidente della Commissione permanente di vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione bancaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 110 della legge (testo unico) 28 aprile 1910, n. 204;

Visto il decreto luogotenenziale del 31 dicembre 1915, n. 1928;

Visto il regio decreto 6 gennaio 1941, con il quale vennero chiamati a far parte della Commissione permanente di vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione bancaria il presidente di sezione del Consiglio di Stato sig. Francesco Salata ed il presidente di sezione della Corte dei conti dott. Luigi Trivelli;

Considerato che occorre provvedere alla sostituzione del presidente di sezione del Consiglio di Stato signor Francesco Salata, ora collocato a riposo;

Sulla proposta del Ministro per il tesoro;

Decreta:

L'on. dott. Raffaele Pio Petrilli, consigliere di Stato, è chiamato a far parte della Commissione permanente di vigilanza sull'Istituto di emissione e sulla circolazione bancaria, in sostituzione del presidente di sezione, ora collocato a riposo, sig. Francesco Salata.

Il presente decreto sarà presentato alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 21 ottobre 1948

EINAUDI

PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 20 novembre 1948
Registro Tesoro n. 11, foglio n. 148

(5362)

DECRETO MINISTERIALE 20 ottobre 1948.

Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Zona del franco francese.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 30 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 14 aprile 1948, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Zona del franco francese;

Decretano:

L'art. 4 del decreto Ministeriale 30 marzo 1948 è sostituito dall'articolo seguente:

« Il pagamento ai creditori italiani dell'equivalente in lire italiane delle somme in franchi francesi, versate in loro favore da debitori residenti nei territori compresi nella Zona del franco francese, sarà effettuato al cambio in lire italiane del franco francese di cui al precedente art. 2, in vigore il giorno dell'accreditamento delle somme stesse nel conto in franchi francesi aperto presso la Banque de France di Parigi a nome dell'Ufficio italiano dei cambi ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 20 ottobre 1948

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per le finanze
VANONI

(5427)

DECRETO MINISTERIALE 25 ottobre 1948.

Norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Zona monetaria belga.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 26 maggio 1934, n. 124, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'8 dicembre 1934, n. 288 straordinario, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 17 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1946, n. 145, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Zona monetaria belga;

Visto il decreto Ministeriale 1° febbraio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 1948, n. 88. recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Zona monetaria belga;

Decretano:

Art. 1.

Le fatture relative a merci originarie e provenienti dall'Italia ed esportate nella Zona monetaria belga devono essere espresse in franchi belgi.

Per Zona monetaria belga deve intendersi il Belgio, il Granducato del Lussemburgo, il Congo belga ed i territori sotto mandato belga del Ruanda-Urundi.

Art. 2.

Gli scambi di merci tra l'Italia e la Zona monetaria belga, a partire dal 5 settembre 1948, sono effettuati sotto forma di operazioni di reciprocità, previo benestare del Ministero del commercio con l'estero.

Coloro che devono provvedere al pagamento di merci importate dalla Zona monetaria belga in base ad autorizzazione ottenuta secondo quanto previsto al comma precedente, nonchè delle relative spese accessorie, sono tenuti ad effettuare il versamento presso la Banca d'Italia nella sua qualità di cassiere dell'Ufficio italiano dei cambi, del controvalore in lire italiane dell'importo in franchi belgi da essi dovuto, calcolato sulla base del cambio convenuto per ogni operazione tra le parti interessate e dalle stesse dichiarato all'Ufficio italiano dei cambi.

Il pagamento ai creditori italiani dell'equivalente in lire italiane delle somme in franchi belgi rappresentanti i pagamenti di merci italiane esportate nella Zona monetaria belga in base ad autorizzazione ottenuta secondo quanto previsto al primo comma del presente articolo, nonchè delle relative spese accessorie, è effettuato dall'Ufficio italiano dei cambi sulla base del cambio convenuto per ogni operazione tra le parti interessate e dichiarato all'Ufficio stesso, nei limiti delle disponibilità createsi in Italia, per ogni singolo affare, con i versamenti eseguiti dai corrispondenti importatori italiani in conformità di quanto stabilito al comma precedente.

Art. 3.

Agli effetti del presente decreto si considerano importate le merci introdotte nel territorio italiano qualunque sia la loro destinazione doganale, ad eccezione del transito.

Art. 4.

Chi importa, in via definitiva o temporanea, merce originaria e proveniente dalla Zona monetaria belga e regolata sotto forma di affare di reciprocità è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art. 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia deve contenere l'esplicito impegno da parte dell'importatore, di eseguire, alla scadenza, in conformità del presente decreto, il pagamento della merce. Tale scadenza non può, in nessun caso, superare i termini consuetudinari in rapporto alla natura della merce oggetto dell'importazione.

La denuncia, firmata dall'importatore o da un suo legale rappresentante, è redatta in tre esemplari su apposito modulo e deve contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'importatore, ovvero se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'importazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di origine e provenienza delle cose che si importano;

4) gli estremi della licenza di importazione, nei casi in cui questa sia prescritta;

5) il prezzo delle cose che si importano, espresso in franchi belgi;

6) la scadenza del pagamento stesso;

7) il nome, il cognome e la residenza della persona a favore della quale il pagamento deve essere effettuato ovvero, se si tratta di persona giuridica, la denominazione e la sede.

Uno degli esemplari della denuncia è trattenuto dalla dogana; un altro, munito del visto della dogana è restituito al denunciante ed il terzo, munito dello stesso visto, è a cura della dogana rimesso all'Ufficio italiano dei cambi, tramite il Ministero del commercio con l'estero.

Art. 5.

All'atto della esportazione in via definitiva verso la Zona monetaria belga di merci originarie e provenienti dall'Italia e regolate sotto forma di affare di reciprocità, l'esportatore è tenuto a presentare alla competente dogana, insieme alla dichiarazione di cui all'art 16 della legge 25 settembre 1940, n. 1424, apposita denuncia.

Tale denuncia firmata dall'esportatore o da un suo legale rappresentante, è redatta in quattro esemplari su apposito modulo e deve contenere:

1) il nome, il cognome e la residenza dell'esportatore, ovvero, se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede;

2) la causale dell'esportazione;

3) la qualità, la quantità, il Paese di destinazione delle cose da esportare;

4) il prezzo delle cose da esportare, espresso in franchi belgi, e la scadenza del pagamento stesso;

5) il nome, il cognome e la residenza dell'acquirente estero, ovvero se questi è una persona giuridica, la denominazione e la sede.

Alla denuncia deve essere unita la copia della fattura sottoscritta dal venditore.

Uno degli esemplari della denuncia è trattenuto dalla dogana, un altro, munito del visto della dogana, è restituito al denunciante. Gli altri due, sempre muniti dello stesso visto, sono, a cura della dogana, rimessi, tramite il Ministero del commercio con l'estero, rispettivamente all'Istituto nazionale del commercio estero ed all'Ufficio italiano dei cambi.

Per le merci originarie e provenienti dall'Italia che si esportano temporaneamente nella Zona monetaria belga con regolamento sotto forma di affare di reciprocità, l'esportatore è tenuto a presentare alla dogana, in luogo dell'apposita denuncia di cui ai comma precedenti, il benestare rilasciato dalla Banca d'Italia.

Art. 6.

Senza pregiudizio delle pene stabilite da altre norme legislative, per le violazioni delle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme del regio decreto-legge 5 dicembre 1938, n. 1928, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739.

Art. 7.

L'Ufficio italiano dei cambi è autorizzato ad accordarsi con la Commission du Troc di Bruxelles e con il Service des Licences di Lussemburgo sulle modalità tecniche necessarie ad assicurare il regolare funzionamento dell'accordo stipulato tra il Governo italiano e l'Unione Economica Belgo-Lussemburghese il 31 gennaio 1948.

Art. 8.

Il presente decreto non si applica al regolamento delle seguenti operazioni, eseguite dopo il 5 settembre 1948:

importazioni in Italia di merce originaria e proveniente dalla Zona monetaria belga, per le quali sia stata rilasciata dal Ministero del commercio con l'estero, anteriormente al 5 settembre 1948, autorizzazione all'importazione con regolamento nel conto aperto a nome dell'Ufficio italiano dei cambi presso la Banque Nationale de Belgique di Bruxelles;

importazione in Italia di merci originarie e provenienti dalla Zona monetaria belga che risultino spedite prima del 5 settembre 1948;

importazioni in Italia di merci originarie e provenienti dalla Zona monetaria belga e ammesse all'introduzione in Italia senza l'obbligo della presentazione di licenza ministeriale, per le quali sia stato effettuato in Italia, anteriormente al 5 settembre 1948, un versamento anticipato a favore del creditore residente nella Zona monetaria belga, tramite il conto aperto a nome dell'Ufficio italiano dei cambi presso la Banque Nationale de Belgique di Bruxelles, oppure sia stata rilasciata dalle competenti autorità della Zona monetaria belga, anteriormente al 5 settembre 1948, licenza di esportazione con regolamento nel conto suddetto;

esportazioni verso la Zona monetaria belga di merci originarie e provenienti dall'Italia e ammesse all'introduzione nella Zona monetaria belga in base a « dichiarazione-licenza » vistata anteriormente al 5 settembre 1948 da una banca della Zona monetaria belga autorizzata al commercio dei cambi;

esportazioni verso la Zona monetaria belga di merce originaria e proveniente dall'Italia, per le quali sia stata rilasciata dal Ministero del commercio con l'estero, anteriormente al 5 settembre 1948, autorizzazione all'esportazione con regolamento nel conto aperto a nome dell'Ufficio italiano dei cambi presso la Banque Nationale de Belgique di Bruxelles;

esportazione verso la Zona monetaria belga di merci originarie e provenienti dall'Italia, che risultino spedite prima del 5 settembre 1948;

esportazioni verso la Zona monetaria belga di merci originarie e provenienti dall'Italia e ammesse all'introduzione nella Zona monetaria belga senza l'obbligo della presentazione di licenza ministeriale, per le quali sia stato effettuato nella Zona monetaria belga, anteriormente al 5 settembre 1948, un versamento anticipato a favore del creditore residente in Italia, tramite il conto aperto a nome dell'Ufficio italiano dei cambi presso la Banque Nationale de Belgique di Bruxelles, oppure sia stata rilasciata dalle competenti autorità della Zona monetaria belga, anteriormente al 5 settembre 1948, licenza di importazione con regolamento nel conto suddetto;

importazioni in Italia di merci originarie e provenienti dalla Zona monetaria belga per le quali sia stata vistata, anteriormente al 5 settembre 1948, da una banca della Zona monetaria belga autorizzata al commercio dei cambi, apposita « dichiarazione-licenza » valida per l'esportazione della Zona monetaria belga.

Alle operazioni sopra elencate si applicano le disposizioni del decreto Ministeriale 17 aprile 1946 e del decreto Ministeriale 1° febbraio 1948.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 25 ottobre 1948

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per le finanze
VANONI

(5428)

DECRETO MINISTERIALE 31 ottobre 1948
Norme concernenti le importazioni da Paesi con i quali sono in vigore accordi interstatali.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visti i regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;

Visto il regio decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207, convertito nella legge 11 gennaio 1932, n. 18, che autorizza il Ministro per le finanze ad emanare norme per la disciplina del commercio dei cambi;

Visto il decreto Ministeriale 26 maggio 1934, recante norme che regolano le operazioni in cambi e divise;

Visto il decreto Ministeriale 8 dicembre 1934, che sancisce l'obbligo della cessione dei mezzi di pagamento derivanti da esportazioni;

Visto il regio decreto 14 marzo 1938, n. 643, recante disposizioni circa la competenza del Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1944, n. 310, riguardante la ripartizione dei servizi e del personale del soppresso Ministero per gli scambi e per le valute;

Visto il decreto luogotenenziale 16 gennaio 1946, n. 12, relativo alle attribuzioni del Ministero del commercio con l'estero;

Visto il decreto Ministeriale 2 settembre 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 25 novembre 1946, n. 268, relativo alle attribuzioni in materia valutaria del Ministero del commercio con l'estero;

Decretano:

Art. 1.

La denuncia prevista:

dall'art. 3 e dall'art. 4 del decreto Ministeriale 20 gennaio 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1948, n. 120, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Svezia;

dall'art. 6, dall'art. 7 e dall'art. 8 del decreto Ministeriale 15 febbraio 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1948, n. 120, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Polonia;

dall'art. 6, dall'art. 7 e dall'art. 8 del decreto Ministeriale 31 luglio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 settembre 1946, n. 200, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Norvegia;

dall'art. 4 e dall'art. 5 del decreto Ministeriale 1° marzo 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1948, n. 120, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Bulgaria;

dall'art. 7, dall'art. 8 e dall'art. 9 del decreto Ministeriale 10 marzo 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1948, n. 120, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Zona anglo-americana di occupazione in Germania;

dall'art. 7, dall'art. 8 e dall'art. 9 del decreto Ministeriale 10 marzo 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1948, n. 120, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Zona sovietica di occupazione in Germania;

dall'art. 7, dall'art. 8 e dall'art. 9 del decreto Ministeriale 10 marzo 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1948, n. 120, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Romania;

dall'art. 6, dall'art. 7 e dall'art. 8 del decreto Ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1948, n. 120, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Jugoslavia;

dall'art. 6, dall'art. 7 e dall'art. 8 del decreto Ministeriale 15 marzo 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1948, n. 120, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e l'Islanda;

dall'art. 10, dall'art. 11 e dall'art. 12 del decreto Ministeriale 20 marzo 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1948, n. 120, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e l'Argentina;

dall'art. 4 e dall'art. 5 del decreto Ministeriale 20 marzo 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1948, n. 120, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Grecia;

dall'art. 4 e dall'art. 5 del decreto Ministeriale 20 marzo 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1948, n. 120, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e l'Ungheria;

dall'art. 7, dall'art. 8 e dall'art. 9 del decreto Ministeriale 31 marzo 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1948, n. 120, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Zona francese di occupazione in Germania;

dall'art. 3 del decreto Ministeriale 31 marzo 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1948, n. 120, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Svizzera;

dall'art. 5, dall'art. 6 e dall'art. 7 del decreto Ministeriale 14 febbraio 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 10 maggio 1946, n. 107, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Spagna;

dall'art. 3 e dall'art. 4 del decreto Ministeriale 31 marzo 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 25 maggio 1948, n. 120, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Danimarca;

dall'art. 7, dall'art. 8 e dall'art. 9 del decreto Ministeriale 17 aprile 1946, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 luglio 1946, n. 145, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Zona monetaria belga;

dall'art. 3 e dall'art. 4 del decreto Ministeriale 25 maggio 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 agosto 1948, n. 187, recante norme riguardanti i pagamenti tra l'Italia e la Zona del fiorino olandese;

dall'art. 6, dall'art. 7 e dall'art. 8 del decreto Ministeriale 30 marzo 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 aprile 1948, n. 88, recante norme concernenti i pagamenti tra l'Italia e la Zona del franco francese;

deve essere presentata alla competente dogana soltanto da coloro che importano in via definitiva o temporanea ovvero esportano in via definitiva merci il cui pagamento è regolato attraverso i conti previsti dagli accordi interstatali stipulati con i Paesi esteri sopra indicati.

Per le merci che si esportano temporaneamente con pagamento regolato come è detto innanzi, l'esportatore è tenuto a presentare alla dogana, in luogo dell'apposita denuncia, il benestare rilasciato dalla Banca d'Italia,

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 31 ottobre 1948

Il Ministro per il commercio con l'estero
MERZAGORA

Il Ministro per il tesoro
PELLA

Il Ministro per gli affari esteri
SFORZA

Il Ministro per la grazia e giustizia
GRASSI

Il Ministro per le finanze
VANONI

(5429)

DECRETO MINISTERIALE 22 novembre 1948.

Fermo del divieto di pesca del pesce persico nel lago Trasimeno.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visti gli articoli 16 e 20 del regolamento 22 novembre 1914, n. 1486, sulla pesca fluviale e lacuale;

Visto il decreto Ministeriale 16 aprile 1935, con il quale il periodo di divieto di pesca del pesce persico, nel lago Trasimeno è stato fissato dal 15 aprile al 15 maggio;

Visto il decreto Ministeriale 5 febbraio 1948, con il quale è stata prorogata fino al 31 dicembre 1948 la disposizione che autorizza la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi, nel lago Trasimeno, del pesce persico della misura minima di cm. 12;

Ritenuto che la diffusione del pesce persico, nel lago Trasimeno, si è notevolmente ridotta e quindi il nutrimento sia sufficiente per i quantitativi di detta specie esistenti nel lago;

Sentito il parere dello Stabilimento ittiogenico di Roma;

Decreta:

Viene mantenuto fermo il divieto di pesca del pesce persico nel lago Trasimeno dal 15 aprile al 15 maggio.

E' revocata dal 1° dicembre 1948 la disposizione di cui al decreto Ministeriale 5 febbraio 1948 e pertanto, a partire da detta data sarà proibita la pesca, la compravendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi del pesce persico al disotto della misura di cm. 15 di cui all'art. 16 del regolamento 22 novembre 1914.

Il Consorzio pesca ed acquicoltura del Trasimeno provvederà nel modo che riterrà più adatto, a portare a conoscenza degli interessati quanto sopra.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 novembre 1948

p. *Il Ministro*: CANEVARI

(5395)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi di identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Sestini Emilio di Raffaele, già esercente in Parma.

Tali marchi recavano il n. 2.

(5411)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Cucciniello Salvatore, già esercente in Napoli.

Tali marchi recavano il n. 43.

(5412)

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Petronio Gennaro, già esercente in Napoli.

Tali marchi recavano il n. 73.

(5413)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Diffida per smarrimento di mezzo foglio di compartimenti semestrali

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 13.

E' stato denunziato lo smarrimento del mezzo foglio di compartimenti semestrali del certificato di rendita Consolidato 3,50 % 1906, n. 299425, di annue L. 385, intestato a Botto Giuseppe Carlo di Giacomo, domiciliato a Bagnasco (Cuneo) ed ipotecato per cauzione dovuta dal titolare nella sua qualità di esattore delle imposte dirette del Consorzio di Bagnasco per il quinquennio 1893-1897.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, senza che siano state notificate opposizioni, ai sensi dell'art. 169 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si procederà alla chiesta rinnovazione del detto certificato.

Roma, addì 29 settembre 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4465)

Diffida per smarrimento di buoni del Tesoro

(2ª *pubblicazione*). Avviso n. 14.

In conformità dell'art. 15 del regolamento 8 giugno 1913, n. 770, ed art. 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 20 agosto 1947, n. 990, si notifica che è stato denunziato lo smarrimento dei buoni del Tesoro 5 % (1950), serie 1ª, n. 3424, di L. 90.000 capitale nominale e n. 3425 di L. 100.000 capitale nominale, entrambi intestati a Galbiati Maria Luigia (o Maria Luisa), Ignazio e Virginia fu Carlo, minori sotto la tutela di Serra Giuseppe-Tullio, dom. a Verona, col pagamento degli interessi in Verona.

Si diffida chiunque possa avervi interesse che trascorsi sei mesi dalla data della prima pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* senza che siano presentate opposizioni, ai sensi dell'art. 15 del menzionato regolamento si provvederà all'emissione dei nuovi buoni al nome dei suddetti titolari.

Roma, addì 29 settembre 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4464)

CONCORSI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a due borse per studi di metallurgia presso l'Istituto scientifico tecnico « Ernesto Breda » in Milano

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il decreto Ministeriale 5 febbraio 1948, registrato alla Corte dei conti addì 26 marzo 1948, registro n. 11 Pubblica istruzione, foglio n. 352, col quale è stata approvata la convenzione stipulata il 12 novembre 1947 fra lo Stato e la Società italiana « Ernesto Breda » per costruzioni meccaniche, in Milano, per l'istituzione di due borse di studio di L. 120.000 annue ciascuna a favore di laureati in chimica, in chimica industriale, in fisica o in ingegneria, per compiere studi e ricerche nel campo della metallurgia presso l'Istituto scientifico tecnico « Ernesto Breda », in Milano;

Veduto il decreto Ministeriale 3 novembre 1948, col quale è stata approvata la convenzione stipulata il 5 ottobre 1948 fra lo Stato e la predetta Società, per l'aumento a L. 240.000 dell'importo di ciascuna delle due borse di studio anzidette, a decorrere dal 1° gennaio 1949;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto il concorso a due borse di L. 240.000 ciascuna per compiere studi di metallurgia presso l'Istituto scientifico tecnico « Ernesto Breda » di Milano, durante l'anno 1949.

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere coloro che hanno conseguito la laurea in chimica o in chimica industriale o in fisica o in ingegneria presso una università o istituto superiore italiano nel periodo che va dal 1° novembre 1943 al 31 ottobre 1948.

Art. 3.

Le borse non possono essere cumulate con altre borse di qualsiasi genere e gli assegnatari non possono assumere ed esercitare incarichi o uffici di qualsiasi natura che siano incompatibili con l'obbligo di frequentare l'Istituto « Breda ».

Art. 4.

Le istanze di ammissioni al concorso, redatte su carta legale da L. 32 dovranno pervenire a questo Ministero (Direzione generale dell'istruzione superiore - Divisione 4ª) entro il 31 gennaio 1949. La data di arrivo al Ministero è indicata dal bollo di archivio.

La domanda deve contenere l'indicazione delle generalità, dell'esatto domicilio del concorrente, nonchè la dichiarazione se si trovi nelle condizioni previste dal precedente art. 3.

La domanda deve essere corredata dei seguenti titoli e documenti:

1) certificato delle votazioni riportate in ciascun esame di profitto e in quello di laurea, da cui risulti anche la data di questo ultimo esame;
2) certificato di nascita;
3) certificato di cittadinanza italiana;
4) certificato di buona condotta morale e civile;
5) certificato generale, rilasciato dall'ufficio del casellario giudiziale;
6) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in tre copie;
7) curriculum degli studi compiuti;
8) qualsiasi titolo o documento atto a comprovare la sua preparazione agli studi cui dovrà dedicarsi;
9) un elenco, in quattro copie, di tutti i documenti, titoli e memorie presentati per il concorso.

I certificati debbono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo, quelli di cui ai numeri 2), 3), 4) e 5) debbono essere debitamente legalizzati, quelli di cui ai numeri 3), 4) e 5) di data non anteriore ai tre mesi dalla data di presentazione della domanda.

I certificati di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) non si restituiscono a coloro che vengono ammessi al concorso.

I titoli si restituiscono immediatamente a coloro che vengono classificati nella graduatoria dei vincitori.

I documenti di rito vengono restituiti agli esclusi dal concorso e i titoli vengono restituiti agli stessi esclusi e a coloro che non sono compresi nella graduatoria dei vincitori dopo che sia trascorso il termine di 180 giorni dalla comunicazione del provvedimento.

Le domande con i titoli e documenti potranno essere inviate al Ministero in piego separato dai pacchi contenenti le memorie, tali pacchi dovranno portare (tanto sull'involucro esterno quanto nell'interno) la indicazione del nome, cognome e indirizzo del concorrente e del concorso al quale egli intende prendere parte.

Non sarà tenuto conto delle domande che perverranno dopo il giorno stabilito per la scadenza del concorso, anche se presentate in tempo utile alle autorità locali o agli uffici postali o ferroviari, e non saranno accettati dopo il giorno stesso titoli e documenti, nonchè pubblicazioni o parte di esse o qualsiasi altro atto e neppure sarà consentita dopo il detto termine la sostituzione di manoscritti o bozze di stampa con lavori stampati.

Art. 5.

Le domande e i titoli dei concorrenti saranno esaminati da una apposita Commissione, che presenterà una relazione contenente il giudizio intorno a ciascun candidato e la graduatoria dei candidati giudicati meritevoli delle borse.

Ogni membro della Commissione dispone di 10 punti: non possono essere compresi nella graduatoria di merito coloro che non abbiano conseguito almeno otto decimi del totale dei punti di cui la Commissione dispone.

Art. 6.

Coloro cui saranno conferite le borse, avranno l'obbligo di frequentare l'Istituto scientifico tecnico « Ernesto Breda » in Milano, e di attendervi a studi e ricerche sulla metallurgia.

Art. 7.

Il pagamento delle borse viene effettuato in sei rate bimestrali posticipate dalla Società italiana « Ernesto Breda » per costruzioni meccaniche, a decorrere dal mese nel quale gli assegnatari abbiano effettivamente iniziato gli studi presso l'Istituto anzidetto.

Roma, addì 29 novembre 1948

Il Ministro: GONELLA

(5423)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.